

D. Si chiede se per l'appalto in progetto, sia previsto un sopralluogo/presa visione con rilascio attestato. R. Come riportato al punto 1.11 lettera c di pagina 26 del Disciplinare di gara, l'operatore economico deve dichiarare "di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori". Null'altro.

D. Oltre a quanto scaricabile dal portale indicato nel disciplinare, sia disponibile altra documentazione presso di Voi. R. Tutta la documentazione disponibile (progetto definitivo) è scaricabile all'indirizzo: <http://share.fvgstrade.it/> come indicato al § 5 pagina 5 del Disciplinare di gara.

D. Per la gara in oggetto è previsto il sopralluogo assistito sul luogo con il rilascio di attestazione da inserire in gara? R. Come riportato al punto 1.11 lettera c di pagina 26 del Disciplinare di gara, l'operatore economico deve dichiarare "di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori". Null'altro.

D. La mandataria dell'associazione progettisti indicati deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; questo vale complessivamente per l'importo totale richiesto dei servizi espletati nell'ultimo decennio (sommando tutte le categorie) oppure la mandataria deve possedere la maggioranza separatamente, sia nella S.05 che nella IA.04 e nella V.02? R. Si conferma che la mandataria (capogruppo) dell'associazione dei progettisti deve possedere i requisiti finanziari e tecnici in misura superiore rispetto a ciascuna mandante (vedi pg. 32 Disciplinare di gara). Si puntualizza che la maggioranza deve essere posseduta dalla mandataria rispetto alla somma complessiva di tutte le categorie e non separatamente per ciascuna categoria.

D. Per quanto riguarda i due servizi di punta, l'importo minimo di € 5'384'544,59 richiesto nella categoria S.05 da solo supera il 50% del totale dei servizi di punta: ciò significa che l'impresa che dichiara i due servizi di S.05 deve per forza essere la mandataria? R. Dal combinato disposto che i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti in misura superiore dalla mandataria (art.261, c.7 del Regolamento) e che sussiste il divieto di frazionabilità dei servizi di punta (art. 263, c.1,lett. c), alla luce del Parere di Precontenzioso n. 107 del 21/05/2014 - rif. PREC 263/13/S-L dell'Autorità ANAC, il requisito dei servizi di punta nella categoria S.05 può essere posseduto nelle seguenti modalità alternative: a) mandataria con il totale del requisito (2 servizi di punta), b) mandante con il totale del requisito (2 servizi di punta), c) mandataria e mandante con il requisito di un servizio di punta a testa (1 servizio di punta ciascuna), d) due mandanti con il requisito di un servizio di punta a testa (1 servizio di punta ciascuna); resta inteso che lo stesso ragionamento vale per tutte le categorie in sede di verifica dei servizi di punta.

D. Con riferimento al quesito precedente: è possibile che uno dei due servizi di punta nella cat. S.05 sia fornito dalla mandataria e uno da una mandante? e in questo caso la mandataria deve possedere il servizio di importo maggiore? Oppure è sufficiente che la mandataria posseda la maggior parte del requisito calcolato globalmente sull'importo totale dei servizi di punta sommando tutte le classi e categorie richieste? In altri termini è possibile che una mandante posseda, con un solo servizio di punta, la maggior parte del requisito relativo alla S.05, mentre la mandataria posseda la maggior parte del requisito calcolato sull'importo totale dei servizi di punta fornendo tutti i servizi di punta di IA.04 e V.02 e un servizio non maggioritario nella S.05? R. Relativamente al primo sub-quesito si riscontra con un "NO" (divieto di frazionabilità del servizio); al secondo sub quesito si è già riscontrato con quanto osservato nella risposta al primo sub-quesito; al terzo sub-quesito si è già dato riscontro con la risposta di cui al punto 1; al quarto sub-quesito si riscontro con un "NO" sempre per il principio della non frazionabilità dei due "servizi di punta".

D. I due servizi non devono essere frazionati: tuttavia il concetto di frazionamento viene sovente interpretato diversamente dalle diverse Stazioni Appaltanti; nel caso specifico che cosa si intende per frazionamento? R. Ognuno dei due "servizi di punta" richiesti per ciascuna categoria e classe dovrà essere comprovato interamente da uno dei soggetti del raggruppamento come già descritto nel precedente punto 2. Pertanto non è consentito il frazionamento del servizio di punta relativo alla singola categoria a più componenti dello stesso raggruppamento (mandataria e mandante o più mandanti).

D. Oltre a dover possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, la mandataria deve anche avere almeno il 40% dei requisiti oppure il 40% non riguarda l'associazione tra progettisti ma solo quella tra imprese concorrenti esecutrici dei lavori? R. Il 40% è relativo all'associazione tra imprese esecutrici dei lavori (pag. 29 del Disciplinare di gara) e nulla conferisce con l'associazione tra Progettisti dove è invece richiesto che la mandataria detenga la maggioranza dei requisiti finanziari e tecnici senza alcuna specifica indicazione in termini percentuali.

D. Se vale il 40%, e di conseguenza il 10% minimo per ogni mandante, il vincolo del 10% riguarderebbe anche il giovane professionista? R. Non si fa alcun cenno nel Disciplinare di gara del possesso da parte della mandataria

di associazioni di progettisti del 40 % e del minimo per le singole mandanti del 10%. Si ribadisce che la mandataria deve possedere i requisiti finanziari e tecnici in misura superiore rispetto a ciascuna mandante (maggioritaria).

D. Nel caso in cui la ditta offerente possenga le categorie previste dal bando, ma voglia mantenere la possibilità per un futuro subappalto entro i limiti di Legge, è obbligata a indicare in fase di gara il nome dell'eventuale subappaltatore e ad inserire la documentazione prevista? R. Il nome dell'eventuale subappaltatore e la relativa documentazione deve essere esplicitato soltanto nel caso trattasi di una lavorazione appartenente alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, qualora il concorrente non fosse in possesso della corrispondente qualificazione, deve ricorrere all'istituto del subappalto. Si richiama la pag. 27 punto 1.12 del Disciplinare di gara.

D. Si chiede conferma che le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/06 lettere b), c) e m-ter), vanno rese dal socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci, solo se questo è persona fisica così come per il socio unico. (DETERMINAZIONE ANAC n. 1 del 16 maggio 2012, sentenza Consiglio di Stato n. 1648 del 08/04/2014, sentenza TAR Lazio n. 10927/2013 e 828/2014) R. Si conferma la Vostra interpretazione ovvero che le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c.1 del D.Lgs n. 163/06 lett. b), c) e m-ter), vanno rese dal socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci, solo se questo è persona fisica così come per il socio unico (vedi Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012, Sentenza Consiglio di Stato n. 1648 del 08 aprile 2014 e Sentenza TAR Lazio n. 10927/2013 e 828/2014);

D. Si chiede conferma che la classifica sufficiente alla qualificazione nella categoria OG10 è la II[^] e non la III[^] come indicata nel bando di gara (essendo la II[^] classifica pari a €. 516.000 che, incrementata ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/10, consente di eseguire lavori fino a €. 619.200); R. Si richiama l'art. 61, c. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che specifica che l'importo della III[^] classifica è compreso entro i valori dell'intervallo €. 516.000,00 e €. 1.033.000,00 e dunque si conferma l'assegnazione della III[^] classifica alla categoria OG 10 in quanto stimata pari a €. 556.915,95. Si richiama inoltre la Sezione III della Parte II del Disciplinare di gara (pag. 29) dove "i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, c. 2 del Regolamento";

D. Si chiede, in caso di partecipazione con progettisti solamente indicati, se il passoe deve essere prodotto anche da questi ultimi; e se sì, in che forma visto che il sistema Avcpass non prevede tale forma di partecipazione; R. Il progettista meramente "indicato" non risulta qualificato come concorrente e pertanto la risposta è negativa. Si richiama, comunque, il contenuto della Sezione III Parte II del Disciplinare di gara (pagg. 30 e 31);

D. Si chiede di chiarire, in caso di "subappalto necessario", qual'è "tutta la documentazione prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06" - così come genericamente riportato nel disciplinare di gara - che deve essere prodotta dal concorrente nonché dal futuro subappaltatore; ed in particolare se l'impegno a stipulare il contratto di subappalto deve essere corredato - già in questa sede - da bozza del contratto stesso R. Il paragrafo 10 della Parte I del Disciplinare di gara (pag. 8) prescrive espressamente che "nelle ipotesi di ricorso al cd "subappalto necessario": il concorrente deve anche produrre: (1) Il contratto di subappalto eventualmente nella forma di un impegno preliminare da cui andranno omessi tutti i riferimenti di valore economico (a pena di esclusione immediata); (b) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione da subappaltarsi; (c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; (d) la dichiarazione del sub-appaltatore in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 dl d.lgs. 159/2011"

jD. Nel caso in cui l'impresa offerente, ai fini della progettazione esecutiva, intenda "indicare" una società di progettazione in possesso di tutti i requisiti richiesti, ma che non dispone al proprio interno della figura professionale del geologo, visto quanto previsto dall'art. 91, comma 3, del D.lgs 163/06 (divieto di subappalto della redazione della relazione geologica) risulta necessario che la società d'ingegneria costituisca un raggruppamento temporaneo con un geologo? In caso affermativo il geologo dovrà oltre ad essere in possesso dei requisiti di ordine generale soltanto dimostrare di essere iscritto all'Albo Professionale dei Geologi o dovrà possedere ulteriori requisiti? Ed inoltre, a seguito dell'associazione in raggruppamento col geologo, diventa quindi necessaria anche l'indicazione del professionista abilitato da meno di 5 anni come previsto dall'art. 253, comma 5, del DPR 207/2010? R. Il progetto definitivo posto a base di gara è dotato di Relazione geologica (el. C.GTC.01.00) a firma del geologo dott. Caproni, iscritto alla pos. 223 del Albo regionale dei geologi FVG. Detto elaborato verrà utilizzato per lo sviluppo del progetto esecutivo e verrà allegato alla pratica delle opere strutturali che sarà

oggetto di giusto deposito presso gli Uffici regionali competenti. Qualora l'operatore economico, nell'ambito della proposta migliorativa, volesse prevedere delle soluzioni strutturali diverse che necessitano di specifiche valutazioni e considerazioni in materia geologica, detti approfondimenti dovranno essere svolti necessariamente da un Geologo che dovrà essere abilitato ed iscritto al relativo Albo e che dovrà sottoscrivere la relativa documentazione (relazione geologica) che verrà prodotta. Sul punto, si richiama il divieto di subappalto della redazione geologica di cui all'art. 91, c. 3 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. In merito al caso prospettato con il quesito in argomento, ossia nella fattispecie che l'impresa offerente intenda avvalersi di una società di progettazione che non disponga al proprio interno della figura professionale del geologo, e che si prevedesse la fattispecie di cui sopra (necessità di studi o approfondimenti geologici), risulta conseguentemente necessario che la società di progettazione costituisca un R.T.I. con un geologo abilitato ed iscritto al Albo. Quest'ultimo, stante il contenuto del bando e del disciplinare di gara, dovrà essere iscritto all'Albo Professionale dei Geologi e possedere i requisiti di ordine generale. Si richiama inoltre il rispetto di quanto previsto nella Sezione III, Parte II del Disciplinare di gara relativamente ai "Requisiti speciali per la progettazione" (pag. 32 per i raggruppamenti temporanei), nonché l'art. 253, c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in materia di individuazione di un giovane professionista iscritto da meno di 5 anni nel relativo Albo, che è obbligatorio per i gruppi concorrenti di cui al art. 90, c.7 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.. D. Si prega di chiarire quanto richiesto al paragrafo 10 del Disciplinare di Gara, ovvero se, in mancanza della Categoria scorporabile ed a qualificazione obbligatoria OS 8, oltre alla Dichiarazione di subappalto per l'intero importo della categoria debba essere indicato il nominativo del subappaltatore e fornita per esso tutta la documentazione oppure se, vista l'incidenza percentuale della categoria in questione (4,83% sull'ammontare dell'appalto, dunque inferiore al 10 %) non è necessario indicare alcun nominativo di futuro subappaltatore. R. Il paragrafo 10 della Parte I del Disciplinare di gara (pag. 8) prescrive espressamente che "nelle ipotesi di ricorso al cd "subappalto necessario": il concorrente deve anche produrre: (1) Il contratto di subappalto eventualmente nella forma di un impegno preliminare da cui andranno omessi tutti i riferimenti di valore economico (a pena di esclusione immediata); (b) la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione da subappaltarsi; (c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38; (d) la dichiarazione del subappaltatore in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 dl d.lgs. 159/2011".

D. Si prega di verificare il Modello messo a disposizione dei partecipanti, in specie la Scheda 2 -DICHIAZIONE INTENZIONE DI SUBAPPALTO, in quanto a pagina 3 è indicata ERRONEAMENTE la categoria OG8 in luogo della OS8. Dunque vogliate chiarire il refuso ed eventualmente autorizzare le imprese alla correzione oppure pubblicare nuovamente il file corretto R. il modello "Scheda 2" è stato emendato ed è stato sostituito nella documentazione disponibile sul sito

D. I servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 valutabili ai fini del possesso dei requisiti riguardano solo la progettazione o anche la DL e sicurezza progetto/esecuzione? R. Sì, il possesso dei requisiti può essere dimostrato con servizi di progettazione, di DL e di sicurezza progettazione/esecuzione

D. La classe/categoria S.05 (IXb/IXc) può essere dimostrabile anche con la classe/categoria S.03 (Ig)? E la V.02 (VIa) R. Fermo il principio che "... gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", si rileva che la categoria S.05 (grado di complessità G=1,05 ex DM143/2014) NON può essere dimostrabile con servizi di cui alla stessa categoria S.03 (grado di complessità G=0,95 ex DM143/2014). Mentre i servizi riferibili alla V.02 (grado di complessità G=0,45 ex DM143/2014) possono essere dimostrati con servizi di cui alla stessa categoria V.03 (grado di complessità G=0,75 ex DM143/2014)

D. I servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 valutabili ai fini del possesso dei requisiti riguardano solo la progettazione o anche la DL e sicurezza progetto/esecuzione? R. Sì, il possesso dei requisiti può essere dimostrato con servizi di progettazione, di DL e di sicurezza progettazione/esecuzione

D. La classe/categoria S.05 (IXb/IXc) può essere dimostrabile anche con la classe/categoria S.03 (Ig)? E la V.02 (VIa) con la classe V.03 (VIb)? R. Fermo il principio che "... gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", si rileva che la categoria S.05 (grado di complessità G=1,05 ex DM143/2014) NON può essere dimostrabile con servizi di cui alla stessa categoria S.03 (grado di complessità G=0,95 ex DM143/2014). Mentre i servizi riferibili alla V.02 (grado di complessità G=0,45 ex DM143/2014) possono essere dimostrati con servizi di cui alla stessa categoria V.03 (grado di complessità G=0,75 ex DM143/2014)

D. Si chiede se per la dimostrazione dei requisiti speciali per la progettazione (pag 31 del disciplinare di gara), relativi alla categoria S.05 classe IXb-IXc, si possano vantare servizi relativi a lavori afferenti alla categoria S.06 classe Ig-IXc così come sostenuto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla det. 04/2015 che afferma "...gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" R. Sì. Si aderisce a quanto sostenuto dal Consiglio dell'ANAC del. 04/2015

D. Relativamente alla natura delle prestazioni svolte, si chiede conferma che si possano utilizzare servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, quindi non limitatamente a quelli posti a base di gara. Come rilevato nella circolare CN1 n. 507 del 24/03/2015 e già nella vigenza del D.P.R. n. 554 del 1999, l'Autorità aveva chiarito che tutte le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio, sono pienamente utilizzabili ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa (AVCP, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33) R. Sì, per dimostrare l'esperienza pregressa si possono utilizzare servizi relativi alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio

D. In riferimento alla risposta di cui al precedente quesito, i servizi di direzione lavori possono essere computati al 100%? R. In relazione a quanto già riscontrato e al contenuto del disciplinare di gara, il servizio di direzione lavori va computato al 100%.

D. In riferimento ai lavori in oggetto ed in particolare al contenuto della busta "B" – offerta tecnica – elementi qualitativi, a pag 33 del Disciplinare di gara si riporta che "devono essere contenute, a pena di esclusione, le relazioni tecnico-metodologica relative (1) al Piano della qualità della commessa – elemento T1 e (2) cui alle proposte di miglioramento del valore tecnico ed estetico delle opere, qualità dei materiali e/o dei componenti – elemento T2". Tali relazioni, come meglio specificato, consistono in un'unica relazione 20 pagine A4 e massimo 5 documenti grafici formato A1 (per l'elemento T1) e un'unica 40 pagine A4 per l'elemento T2. A pag. 34 del Disciplinare (ultimo capoverso) è riportato che "La documentazione relativa alle proposte di migliorie dell'opera dovrà permettere di valutare la fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle scelte del progetto definitivo posto a base di gara. Le variazioni o migliorie proposte, riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, inoltre dovranno essere sostenute da una idonea documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports) comprovante la validità della scelta presentata; la documentazione tecnica dovrà avere i contenuti minimi di riferimento di un Progetto Definitivo. ..." Si richiede pertanto se la busta "B" deve contenere solo le relazioni di cui sopra (di 20 pagine A4 + 5 elaborati A1 per l'elemento T1 e di 40 pagine per l'elemento T2) o se deve contenere, nel caso di migliorie, altra documentazione tecnica relativa alle migliorie stesse. Si chiede in tal ultimo caso se ci sono limitazioni di numero di pagine e/o elaborati grafici R. Nella busta B devono obbligatoriamente essere presenti gli elaborati T1 e T2 della estensione e dei contenuti così come descritto alle pag. 33 e 34 del Disciplinare di gara. Detti documenti devono essere completi, esaurienti ed autosufficienti affinché la Commissione giudicatrice possa valutare l'offerta migliorativa. Il concorrente, per meglio supportare la propria offerta, può allegare -sempre nella busta B- ulteriore documentazione tecnica relativa alle migliorie stesse senza alcuna limitazione di numero di elaborati, di pagine e di formato, così come indicato alla pag. 34 del Disciplinare

D. E' possibile aggiornare gli importi dei servizi svolti nel decennio antecedente, secondo l'indice ISTAT del costo di costruzione, con riferimento all'ultimo periodo di svolgimento del servizio? R. Risposta negativa. Infatti, la rivalutazione ISTAT era prevista esplicitamente dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, ma è stata successivamente espunta nella sua riformulazione nel D.P.R. n. 207/2010 (art. 252). Si precisa altresì che l'art. 82 dpr 207/2010 riguarda esplicitamente la rivalutazione degli importi solo di lavori (ex art. 21 dpr 34/2000) mentre il comma 2 dell'art. 50 del dpr 554/1999 riguardava la rivalutazione dei servizi di progettazione

D. Nel chiarimento pubblicato si ribadisce in più punti la non frazionabilità del servizio di punta fra due componenti del raggruppamento. Nel caso però che il primo dei due servizi di punta sia stato reso, all'interno di un RTP, ad una Amministrazione, dagli stessi soggetti che partecipano raggruppati alla presente gara, e che quindi intendono sommare le loro quote per il raggiungimento del requisito, unitamente ad un secondo servizio di punta reso dalla mandataria, tale primo servizio può essere considerato nella sua interezza o può esserne considerata solo la quota parte posseduta da uno dei due componenti? R. L'AVCP con il Parere n.107 del 21/05/2014 ha affermato che in giurisprudenza: "È legittima la norma del bando di gara che, in relazione alla natura dell'appalto, preveda la non frazionabilità all'interno di un'associazione di imprese dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti dal bando, considerato che l'associazione temporanea di imprese consente l'aggregazione economica di potenzialità organizzative e produttive per la prestazione di beni e servizi, ma non dà

luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono né ad un loro rigido collegamento strutturale, per cui è congruo far gravare su ciascuna impresa, ancorché mandante, l'onere di documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per l'affidamento del servizio nei limiti e secondo le modalità stabilite dal bando, all'evidente scopo di evitare l'esecuzione di quote rilevanti dell'appalto a soggetti del tutto sprovvisti delle qualità all'uopo occorrenti". (cfr. T.A.R. Lecce Puglia sez. III, 30 dicembre 2013, n. 2629). Quindi, i c.d. "servizi di punta" (art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento), ai sensi del comma 8 dell'art. 261 del Regolamento, non sono frazionabili; di conseguenza, si conclude che ognuno dei due "servizi di punta" richiesti dal bando di gara, per ciascuna classe e categoria, dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento

D. In particolare nell'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui alla sezione III - requisiti speciali per la progettazione (pag 33 lett. C del disciplinare di gara) è corretto tenere conto in modo completo di un servizio che comprende tutti i livelli di progettazione e direzione lavori, anche se una parte della progettazione non è ricompresa nel periodo di 10 anni? R. Per quanto riguarda l'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui alla Sezione III – requisiti speciali per la progettazione (pag. 33, lett. c) del Disciplinare di gara) è corretto valutare, ai sensi dell'art. 263, c. 2 del D.P.R.207/2010, solo i servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

D. Premesso che al paragrafo 4 del disciplinare di gara "Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione" è stabilito che la Stazione Appaltante provvederà alla verifica attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al predetto sistema AVCPass e acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara (come previsto nella Parte II, Cap.I, sezione I punto 1.10 del disciplinare). Ciò premesso nel caso di mera indicazione, da parte dell'impresa concorrente, ai fini della progettazione di un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti dovranno anche questi ultimi registrarsi e acquisire il PASSOE pur non essendo un "soggetto concorrente"? In caso affermativo non prevedendo il sistema AVCPass la figura del "progettista indicato" fra quelle dei soggetti richiedenti il Passoe, lo stesso dovrà essere richiesto indicando fittiziamente come ruolo quello di "mandante"? Nel caso invece il progettista indicato non debba registrarsi ai fini della richiesta del Passoe i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dei progettisti dovranno essere comprovati presentando, entro 10 giorni dalla richiesta della Committente, i documenti in formato cartaceo? R. Innanzitutto va precisato che il progettista meramente "indicato" non risulta qualificato come concorrente e quindi non è sufficiente la mera indicazione. In merito alle modalità di verifica, si conferma l'intenzione della stazione appaltante di avvalersi del sistema AVCPass e pertanto va contattata l'ANAC al fine di ricevere le indicazioni precise sulle modalità da adottare per inserire il progettista o RTI di progettisti.

D. Premesso che Il comma 2 dell'art. 263 del regolamento recita: i servizi di cui all'art. 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Quesito: Nel caso di servizi iniziati in epoca antecedente al decennio che precede la data di pubblicazione nel bando, tale disposizione, (comma 2 dell'art. 263) va intesa nel senso che i lavori cui essi si riferiscono possono contribuire ai requisiti in misura proporzionale alla quota dei servizi che rientra nel decennio, presumendo uno svolgimento dei servizi con avanzamento lineare? R. I servizi da portare a sostegno dell'adeguatezza tecnica devono essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando. Solo nel caso in cui il servizio sia iniziato prima del decennio/quinquennio, potrà essere considerato positivamente quella parte del servizio che sia stata ultimata ed approvata nel decennio/quinquennio. Quindi, al quesito posto si risponde in maniera positiva, anche con riferimento a quanto osservato dall'allora AVCP con la propria Determinazione n.5/2010.

D. Con riferimento a quanto richiesto nel disciplinare di gara nella sezione "Requisiti speciali per la progettazione" pag. 33, si chiede di chiarire quale sia l'eventuale coefficiente riduttivo corrispondente ai servizi di direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, rientrando anch'essi tra i servizi di cui all'art. 252 del DPR n. 207/2010. R. Nel Disciplinare di Gara, nella sezione "Requisiti speciali per la progettazione" non si è specificato alcun coefficiente di riduzione per quello che concerne le prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza sia in Progettazione che in Esecuzione e pertanto vengono considerate nella loro interezza.

D. Con riferimento a quanto previsto a pag. 9 del Disciplinare di gara in merito al subappalto obbligatorio, si richiede di specificare se: l'impegno a stipulare il contratto di subappalto con l'operatore economico individuato, deve essere sottoscritto anche dal potenziale subappaltatore o solo dal concorrente? R. Con riferimento al solo c.d. "subappalto obbligatorio" e fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti, l'impegno a stipulare il contratto di subappalto può essere ritenuto accettabile anche con una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal concorrente e controfirmata per accettazione dal subappaltatore indicato.

D. Nel caso in cui il subappaltatore individuato in gara, al momento di inizio lavori di competenza (che sarà ad esempio per le barriere stradali tra oltre 12 mesi), non fosse più nelle condizioni di accettare/soddisfare il subappalto per svariati motivi (contrattuali, aziendali, economici ecc.) sarà possibile sostituirlo con altro subappaltatore in possesso dei medesimi requisiti? R. Premesso che è una fattispecie potenziale, sarà la S.A. a valutare tale eventuale situazione al momento della sua eventuale insorgenza.

D. L'offerta tecnica prevede la proposta di soluzioni migliorative che possono comportare modifiche alle quantità e/o alla tipologia di lavorazioni previste a base di gara. Si chiede pertanto se tali modifiche devono trovare riscontro nell'offerta economica (lista delle categorie), come variazione di quantità e/o aggiunta di nuove lavorazioni o se la Scrivente ne debba tenere conto solo nel costo di lavorazioni analoghe già previste a progetto. Nel caso di modifica, la Scrivente è tenuta a presentare un computo metrico? R. L'offerta economica, da inserire nella busta C, consta rispettivamente e separatamente del ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali e alle spese, e del ribasso percentuale sull'importo dei lavori al netto del costo degli oneri di sicurezza: entrambi espressi sia in cifre che in lettere. Ad ogni buon conto si richiamano inoltre le dichiarazioni di cui all'art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito ai costi di sicurezza aziendali ex lege.

D. Con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 10 del disciplinare di gara in merito al c.d. "subappalto necessario" chiediamo se il documento "impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di subappalto con l'operatore economico individuato da cui andranno omessi tutti i riferimenti di valore economico" deve consistere: - In una dichiarazione d'impegno sottoscritta solo dal concorrente; - In una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal concorrente e controfirmata per accettazione dal subappaltatore indicato; In altro tipo di documentazione che vi preghiamo di specificare. R. In relazione al "subappalto necessario" e fatti salvi gli ulteriori adempimenti richiesti, si può ritenere accettabile una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal concorrente e controfirmata per accettazione dal subappaltatore indicato.

D. Il concorrente deve formulare meramente due offerte economiche (progettazione ed esecuzione), secondo modello predisposto, senza allegati specifici? R. Il concorrente deve formulare un'offerta economica costituita rispettivamente e separatamente del ribasso percentuale unico relativo alle prestazioni professionali e alle spese, e del ribasso percentuale sull'importo dei lavori al netto del costo degli oneri di sicurezza: entrambi espressi sia in cifre che in lettere. Ad ogni buon conto si richiamano inoltre le dichiarazioni di cui all'art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito ai costi di sicurezza aziendali ex lege.

D. Deve essere allegata la "lista delle categorie" compilata? (in tal caso si chiede che Codesta Spettabile amministrazione emetta un univoco elaborato, ad oggi mancante) R. Non è prevista alcuna lista delle categorie da compilare.

D. In merito alla procedura d'appalto in oggetto e più specificatamente alla documentazione che, in caso di c.d. "subappalto obbligatorio", dovranno presentare i subappaltatori individuati dal concorrente vi chiediamo di specificare se la dichiarazione in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 debba essere: Rilasciata esclusivamente dal legale rappresentante del subappaltatore da intendersi con riferimento alla situazione della società: Oppure se debba essere predisposta e sottoscritta personalmente da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (quindi tutti gli amministratori, direttori tecnici, soci di maggioranza, sindaci, membri Odv ex D.lgs 231/01, ecc.) R. Nel caso di "subappalto necessario", il subappaltatore deve anticipare, per il tramite dell'appaltatore, le dichiarazioni di cui all'art. 38, co. 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Si puntualizza, inoltre, che tra queste vi è anche quella di cui all'ex art. 38, co. 1, lett. b) che deve essere resa da tutti i soggetti richiamati dalla disposizione stessa.

D. In merito alla gara di cui all'oggetto siamo a chiedere: 1. se è possibile ricevere i file editabili degli allegati a base di gara (dwg., doc., ecc...)? 2. è obbligatoria la presenza di un geologo o se siete già in possesso della relativa relazione geologica? 3. anche i progettisti devono presentare il PASSOE? 4. per quanto riguarda la dichiarazione che devono rilasciare i progettisti, nel modello "Scheda 3" non sono riportati specificatamente i punti di cui all'art. 38 comma 1, come invece sono riportati nel modello "Scheda 1/A", dobbiamo integrarle o non è necessario? R. 1. I file editabili messi a disposizione dei vari concorrenti sono già disponibili sul sito della

stazione appaltante nella sezione dove è pubblicata la gara in oggetto; 2. Non è obbligatoria la presenza di un geologo in quanto la relazione geologica è allegata al progetto definitivo. Qualora l'impresa offerente avesse la necessità di svolgere studi o approfondimenti in materia di geologia a supporto dell'offerta che vorrà formulare, allora è necessario che venga selezionato un geologo abilitato ed iscritto all'Albo Professionale dei Geologi in possesso dei requisiti di ordine generale; 3. Va contattata l'ANAC al fine di ricevere le indicazioni precise sulle modalità da adottare per inserire il progettista o RTI di progettisti; 4. Nella "Scheda 3" a pag. 3 alla lett. b) vi è la dichiarazione di cui all'ex art. 38, co. 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

D. L'importo della cauzione provvisoria richiesta è pari al 2,00% dell'importo complessivo dei lavori posti a base di gara, che risultano pari a Euro 15.304.704,41. (così composto Euro 14.465.342,24. per lavori, Euro 319.054,13. per oneri di progettazione e Euro 520.308,04. per oneri di sicurezza) Voi richiedete una cauzione pari a Euro 299.713,01. (pari al 2% dei lavori + oneri di sicurezza), si chiede conferma sull'importo della cauzione da presentare. R. L'importo per la cauzione provvisoria dell'importo di €. 299.713,01 è stato calcolato correttamente e pertanto va presentata per tale importo.

D. Sul disciplinare e sul modello Scheda 2 sono richiesti al subappaltatore individuato dal concorrente i seguenti documenti: 1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione oggetto di subappalto; 2. Dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni di cui all'art.38 del Codice; 3. Dichiarazione del subappaltatore in merito all'assenza delle cause ostative di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011. Quindi premesso: che sul disciplinare è richiesta la produzione di 2 diverse dichiarazioni; che le dichiarazioni ex art. 38 lett. b), c) ed m ter dovranno essere rese da tutti i soggetti richiamati nella disposizione stessa; si chiede di precisare chi debba rendere la separata dichiarazione inerente le cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs 159/11. R. Il legale rappresentante del subappaltatore – previa effettuazione delle verifiche del caso – potrà limitarsi a dichiarare che, nei confronti dell'operatore economico _____, non sussistono cause ostative ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. in capo ai soggetti indicati dall'art. 38, co. 1 lett. b) e non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le figure espressamente individuate dall'art. 85 di quest'ultimo decreto.

D. E' corretta l'interpretazione che il progettista indicato debba richiedere il Passoe per la consentire la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, ma in sede d'offerta solo il concorrente dovrà produrre il Passoe sul quale dovranno apparire anche il codice fiscale del progettista indicato? R. Si ribadisce, quanto già espresso nei riscontri precedenti, che il progettista meramente "indicato" non risulta qualificato come concorrente; in merito alle modalità di verifica, si conferma che la stazione appaltante si avvarrà del sistema AVCPass e pertanto va contattata l'ANAC al fine di ricevere le indicazioni precise sulle modalità da adottare per inserire il progettista o una RTI di progettisti qualora questi siano soltanto indicati dal concorrente. In caso di impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante acquisirà direttamente le autocertificazioni.

D. Si chiede venga precisato, nel "subappalto necessario", se debba essere prodotto un pre-contratto di subappalto (senza valori economici) o se sia sufficiente una dichiarazione sottoscritta sia dal concorrente che dal subappaltatore in cui essi "dichiarano d'impegnarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto al concorrente ALFA , a stipulare idoneo contratto di subappalto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., avente ad oggetto tutte le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria X". R. Nell'ipotesi del "subappalto necessario" è sufficiente una dichiarazione sottoscritta sia dal concorrente che dal subappaltatore (legale rappresentante) in cui essi "dichiarano d'impegnarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto al concorrente _____ , a stipulare idoneo contratto di subappalto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., avente ad oggetto tutte le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria ____". Può essere accettato anche un pre-contratto di subappalto (senza valori economici) sottoscritto dal concorrente e dal subappaltatore. E' ovviamente salva la produzione degli altri documenti richiesti.

D. A pagina 15 del disciplinare di gara, al sub elemento T.1.1 – Fase della Progettazione, viene richiesta l'emissione di un diagramma di Gantt relativo alla fase di progettazione esecutiva. Viene ribadito inoltre che non devono risultare "indicazioni assolute di durata parziale e/o totale delle fasi progettazione". Si chiede che tipologia di elaborato si debba presentare, in quanto il diagramma di Gantt sottintende obbligatoriamente un fattore temporale. R. Per il Sub Elemento T1.1 – Fase della Progettazione, il disciplinare di gara prevede la presentazione da parte del concorrente di un "Gantt della progettazione con l'obiettivo di dimostrare e garantire la scalarità nella elaborazione ed emissione della documentazione, consentendo un progressivo ed efficace controllo "in progress" da parte della Stazione Appaltante dei tempi previsti per la redazione del Progetto

Esecutivo". In relazione a quanto sopra riportato, è di esclusiva scelta/competenza del concorrente redigere il documento richiesto senza indicazioni assolute di durata parziale e/o totale delle fasi di progettazione ma con riferimenti temporali relativi (durata temporale delle varie fasi).

D. Nel caso di partecipazione in ATI con il seguente raggruppamento e relative categorie SOA possedute: ditta capogruppo/mandataria OG3 class. VIII – OS21 class. IV; ditta mandante OG3 class.VIII – OS12A class.II – OG10 class. I – OS21 class.V – OS8 class. I. Ne risulta un conseguente subappalto "necessario" per coprire le classifiche III da Voi richieste per le cat. OG10 e OS8 (con la conseguente indicazione del nominativo e relativa documentazione del subappaltatore), oppure è sufficiente l'indicazione delle relative lavorazioni sulla dichiarazione di subappalto? R. Nel caso ipotizzato il subappaltatore va dichiarato, e va altresì trasmessa tutta la documentazione prevista al Par. 10: Subappalto della Parte I del Disciplinare di gara.

D. per quanto concerne il c.d. subappalto "necessario", (con la conseguente indicazione del nominativo e relativa documentazione del subappaltatore) si chiede se quest'ultimo sia in via esclusiva per ogni ditta partecipante, oppure può essere scelto anche da altre ditte concorrenti? R. Nel c.d. subappalto necessario, il subappaltatore non ha alcun obbligo di esclusività.

D. Dalla lettura delle risposte ai quesiti non ci è ancora chiaro se il progettista solamente "indicato", e non associato, deve produrre o meno il Passoe; si chiede di chiarire. Si chiede inoltre conferma, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti economico finanziari e di capacità tecnica a seguito di sorteggio – ex art. 48 del Codice – come riportato a pagina 38 del disciplinare terz'ultimo capoverso e soprattutto con riguardo ai requisiti progettuali, che il concorrente sorteggiato dovrà inviare alla stazione appaltante la documentazione, a comprova dei predetti requisiti, in forma cartacea e non attraverso il sistema AVCPass anche per le difficoltà in caso di progettisti solamente "indicati" di registrarsi a sistema. R. Il progettista meramente "indicato" non risulta qualificato come concorrente; in merito alle modalità di verifica, si conferma che la stazione appaltante si avvarrà del sistema AVCPass e pertanto va contattata l'ANAC al fine di ricevere le indicazioni precise sulle modalità da adottare per inserire il progettista o una RTI di progettisti qualora questi siano soltanto indicati dal concorrente. In caso di impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante acquisirà direttamente le autocertificazioni.

D. Con riferimento ai requisiti per la progettazione, viene richiesto di specificare per i raggruppamenti temporanei la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli componenti. Si chiede se, nel caso specifico, poiché la categoria impianti (IA.04 ex IIIc) rappresenta il 3,72% dell'importo complessivo dell'appalto, ed un professionista possiede esclusivamente qualifiche in questa categoria, la percentuale predetta rappresenta la massima percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché la quota di esecuzione che verrà svolta da questo soggetto? R. Quanto richiesto trova esplicita spiegazione e riscontro a pagg. 32 del Disciplinare di gara dove è puntualmente riportato: "per quanto concerne i raggruppamenti, costituiti e non costituiti, di cui alla lettera g) dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010 la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti finanziari e tecnici richiesti in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Ai sensi dell'art. 37, co. 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".

D. Si chiede conferma che l'importo garantito dalla cauzione provvisoria debba essere calcolato sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara inclusi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri per la progettazione esecutiva e dunque, come previsto a pag. 11 del disciplinare di gara, che la cauzione provvisoria debba essere pari a €. 299.713,01 ovvero, se ricorre il caso, pari a €. 149.856,50 (corrispondente rispettivamente al 2% e all'1% dell'importo di €. 14.985.650,28. R. L'importo della cauzione provvisoria è di €. 299.713,01 (pari al 2% dell'importo lavori posto a base di gara + oneri per la sicurezza), che può essere ridotta al 1% nel caso di possesso di certificazione di qualità.

D. Si chiede conferma che l'importo del deposito cauzione, come definito nella domanda precedente, dovrà garantire anche il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 co. 2bis e 46 co. 1ter del D.Lgs n. 163/2006 nella misura dell'uno per mille del valore complessivo dell'appalto ma che l'importo del deposito cauzionale non debba essere maggiorato di €. 15.304,70. R. L'importo della cauzione provvisoria, come sopra definita, garantisce anche il pagamento dell'eventuale sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 co. 2bis e 46 co. 1ter del D.Lgs 163/2006 nella misura dell'uno per mille del valore complessivo dell'appalto e che non va incrementata di €. 15.304,70.

D. In riferimento all'appalto di cui all'oggetto e a pag. 35 del disciplinare, con la presente si richiede conferma che i

giustificativi relativi alle variazioni di quantità per i magisteri già previsti dal Progetto definitivo saranno da presentare solamente in caso di verifica richiesta dell'Ente Appaltante per la verifica della congruità e non andranno inseriti nei plichi da presentarsi in sede di gara. R. Si conferma quanto riportato nel Disciplinare, a pag. 35, ovvero che: "L'offerente rimane obbligato a supportare, in sede di giustificazione dell'offerta economica ai sensi dell'art. 86 co. 2 ed eventualmente dell'art. 86, co. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., le proposte formulate indicando nelle analisi le integrazioni e/o sostituzioni dei diversi e/o nuovi magisteri introdotti in sede di offerta. Analogamente, ove le proposte formulate dovessero portare in campo variazioni di quantità per i magisteri già previsti dal Progetto Definitivo posto a base di gara – fermo restando che le stesse non hanno comunque valore negoziale – l'Offerente rimane obbligato a fornire adeguata giustificazione economica."

D. Con riferimento alla gara in oggetto, da una attenta lettura dei QUESITI e delle RISPOSTE fornite ai partecipanti e pubblicati sul sito di questo Spettabile ente, emerge una incongruenza fra le risposte date a due quesiti inerenti lo stesso argomento, circa la necessità o meno dell'inserimento del PASSOE da parte del progettista meramente INDICATO dall'ATI o dalla Singola impresa. R. Premesso che non sussiste alcuna incongruenza nelle risposte date ai due quesiti da Voi richiamati, per fare completa chiarezza sul tema, si significa che il progettista meramente "indicato" non risulta qualificato come concorrente; in merito alle modalità di verifica, si conferma che la stazione appaltante si avvarrà del sistema AVCPass e pertanto va contattata l'ANAC al fine di ricevere le indicazioni precise sulle modalità da adottare per inserire il progettista o una RTI di progettisti qualora questi siano soltanto indicati dal concorrente. In caso di impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante acquisirà direttamente le autocertificazioni.

D. La mandataria dell'associazione progettisti indicati deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, in relazione a questo: - relativamente al personale tecnico, è consentito se la mandataria possiede il requisito al 100% (media dei tre anni non inferiore a 6 unità) e la mandante dichiara di possedere 9 unità? - relativamente ai servizi di punta, è consentito se la mandataria possiede i 2 servizi per la cat. IA.04 (IIIc) e per la cat. V.02 (VIa) mentre la mandante possiede i 2 servizi per la Cat. S.05 (IXb IXc)? R. Si riscontra richiamando quanto previsto dal Disciplinare di Gara nella Parte II, Sezione III – Requisiti speciali dei concorrenti, a pag. 32: "per quanto concerne i raggruppamenti, costituiti e non costituiti, di cui alla lettera g) dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 261 del D.P.R. 207/2010 la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti finanziari e tecnici richiesti in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Ai sensi dell'art. 37, co. 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".

D. Con riferimento alla gara d'appalto in oggetto si richiede risposta ai seguenti quesiti: 1. per quanto concerne la cauzione provvisoria, a pag. 11 del disciplinare è indicato un importo di € 299.713,01 quale 2% dell'importo complessivo di € 15.304.704,41. E' un errore o dobbiamo attenerci a tale importo? 2. per quanto concerne il c.d. subappalto "necessario", i subappaltatori indicati devono iscriversi anche loro alla procedura dell'AVCPASS, inserendosi nel PASSOE dell'impresa concorrente? Se sì con quale titolo (fittizio "mandante")? R. 1. È corretto l'importo indicato della cauzione pari a € 299.713,01 (2% di € 15.304.704,41 - € 319.054,13). 2. No

D. Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alle risposte ai quesiti pubblicati n. 13 e n. 29, si richiede se il PASSOE debba essere prodotto anche dai soggetti che svolgeranno la progettazione, in possesso dei requisiti richiesti, indicati dal concorrente. R. Si ribadisce l'ultimo riscontro in argomento e si invita, qualora sussistano dubbi, a contattare l'ANAC in merito agli adempimenti richiesti da quest'ultima in ordine al AVCPASS.

D. Limitatamente al quesito sui servizi di punta, chiediamo se i due servizi per la Cat. S.05 (prevalente) possono essere posseduti dalla mandante. R. Si ribadisce quanto già riscontrato nella precedente risposta ovvero che la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti finanziari e tecnici in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.

D. In merito all'importo della polizza provvisoria da rilasciare per la gara in oggetto, sul disciplinare è indicato l'importo di € 299.713,01 (due percento) dell'importo complessivo dei lavori posto a base di gara calcolato su € 14.985.650,28; si chiede se l'importo non doveva essere calcolato sull'importo totale lordo a base di Appalto di € 15.304.704,41 e perciò la polizza provvisoria dovrebbe essere di € 306.094,09 (due percento)? R. L'importo della cauzione provvisoria pari a € 299.713,01 è dato dalla differenza tra l'importo totale lordo a base di appalto di € 15.304.704,41 e gli oneri a corpo per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso (compresi oneri) di € 319.054,13 così come deve essere.